Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263

Edizione in lingua italiana

Legislazione

58° anno

8 ottobre 2015

Sommario

I *Atti legislativi*

DIRETTIVE

★ **Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi** [1] 1

II *Atti non legislativi*

ACCORDI INTERNAZIONALI

★ **Decisione (UE) 2015/1795 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)** 6

★ **Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER** 8

REGOLAMENTI

★ **Regolamento (UE) 2015/1797 del Consiglio, del 7 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** 10

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito** [1] 12

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1799 della Commissione, del 5 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 14

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 16

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente** 19

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1802 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 29

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1803 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota 31

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2014, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1804]** 33

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2014, del 13 novembre 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1805]** 35

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1806]** 36

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1807]** 38

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1808]** 40

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1809]** 42

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1810]** 44

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1811]** 46

---

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1812]** 47

★ **Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 30/15/COL, del 27 gennaio 2015, di concedere tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (*Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS*), basata sull'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) [2015/1813]** 49

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2015/1794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ([1]),

visto il parere del Comitato delle regioni ([2]),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ([3]),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, mediante direttive, prescrizioni minime applicabili progressivamente e volte a migliorare le condizioni di lavoro e l'informazione e la consultazione dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre costi sproporzionati o vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, che sono i motori della crescita sostenibile e dell'occupazione.

(2) Le direttive 2008/94/CE ([4]), 2009/38/CE ([5]) e 2002/14/CE ([6]) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE ([7]) e 2001/23/CE ([8]) del Consiglio escludono determinati marittimi dal loro ambito di applicazione o consentono agli Stati membri di escluderli.

([1]) GU C 226 del 16.7.2014, pag. 35.
([2]) GU C 174 del 7.6.2014, pag. 50.
([3]) Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2015.
([4]) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).
([5]) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).
([6]) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).
([7]) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).
([8]) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(3) Nella comunicazione dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018», del 21 gennaio 2009, la Commissione ha evidenziato l'importanza di istituire un quadro giuridico integrato per rendere il settore marittimo più competitivo.

(4) L'esistenza di esclusioni e/o la facoltà di introdurne può impedire ai marittimi di godere pienamente del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e del diritto all'informazione e alla consultazione o limitare il pieno godimento di tali diritti. Nella misura in cui l'esistenza di esclusioni e/o la possibilità di introdurne non siano fondate su ragioni oggettive e i marittimi non ricevano un pari trattamento, le disposizioni che consentono tali esclusioni dovrebbero essere soppresse.

(5) Il quadro normativo attuale, esistente anche in virtù della natura specifica delle professioni marittime, fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esclusioni e le esclusioni facoltative consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri non ha fatto ricorso, o ha fatto ricorso solo in misura limitata, a tali esclusioni facoltative.

(6) Nella comunicazione dal titolo «Una politica marittima integrata per l'Unione europea», del 10 ottobre 2007, la Commissione ha indicato che tale politica si basa sulla chiara consapevolezza che tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei sono interconnesse e che le politiche marittime, per ottenere i risultati auspicati, devono essere sviluppate in modo coordinato. Ha altresì sottolineato la necessità di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro marittimi per i cittadini dell'Unione e l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro a bordo, tra l'altro attraverso investimenti in ricerca, istruzione, formazione, salute e sicurezza.

(7) La presente direttiva è in linea con la strategia Europa 2020 e i relativi obiettivi occupazionali nonché con la strategia definita dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione», del 23 novembre 2010.

(8) La cosiddetta economia blu rappresenta una quota sostanziale dell'economia dell'Unione in termini di posti di lavoro e di valore aggiunto lordo.

(9) A norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE la Commissione ha consultato le parti sociali a livello dell'Unione sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione in questo settore.

(10) Nel quadro del loro dialogo sociale, le parti sociali del settore marittimo hanno raggiunto un'intesa comune che riveste grande importanza per la presente direttiva. Tale intesa comune assicura un buon equilibrio tra la necessità di migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi e quella di tenere adeguatamente conto delle specificità del settore interessato.

(11) Considerando le peculiarità del settore marittimo e le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori interessati dalle esclusioni soppresse dalla presente direttiva, è necessario adeguare alcune disposizioni delle direttive che sono modificate dalla presente direttiva per tenere conto delle specificità del settore interessato.

(12) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, in particolare in materia di tecnologie della comunicazione, è opportuno aggiornare e applicare nel modo più appropriato le prescrizioni relative all'informazione e alla consultazione, anche facendo ricorso a nuove tecnologie di comunicazione a distanza nonché potenziando la disponibilità di Internet e garantendone un uso ragionevole a bordo, onde migliorare l'attuazione della presente direttiva.

(13) Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei marittimi disciplinati dalla presente direttiva che gli Stati membri assicurano mediante le legislazioni nazionali di attuazione delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe costituire giustificazione per un eventuale regresso rispetto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro.

(14) La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro si prefigge di assicurare sia condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, prevedendo norme in materia di salute e sicurezza, condizioni di impiego eque e formazione professionale, sia condizioni di concorrenza eque per gli armatori attraverso la sua applicazione a livello mondiale, nonché di garantire a livello internazionale condizioni

uniformi per alcuni diritti dei lavoratori subordinati, anche se non per tutti i diritti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla bandiera della nave. Tale convenzione, la direttiva 2009/13/CE ([1]) del Consiglio e le direttive 2009/16/CE ([2]) e 2013/54/UE ([3]) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono il diritto dei marittimi a beneficiare di condizioni di lavoro dignitose in una vasta gamma di ambiti, prevedono diritti commisurati e la protezione nei luoghi di lavoro per i marittimi e contribuiscono ad assicurare condizioni uniformi anche all'interno dell'Unione.

(15) L'Unione dovrebbe cercare di migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi e di sfruttare il potenziale di innovazione al fine di rendere il settore marittimo più attraente per i marittimi dell'Unione, compresi i giovani lavoratori.

(16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

(18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2008/94/CE

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/94/CE è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri possono, qualora il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i lavoratori domestici al servizio di una persona fisica.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2009/38/CE

La direttiva 2009/38/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 7 è soppresso;

2) all'articolo 10, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.

([1]) Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30).

([2]) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

([3]) Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 1).

Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime.

Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima non siano in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.»

Articolo 3

Modifica della direttiva 2002/14/CE

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/14/CE è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/59/CE

La direttiva 98/59/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;

2) all'articolo 3, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«Qualora il progetto di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la notifica all'autorità competente dello stato di cui la nave batte bandiera.»

Articolo 5

Modifica della direttiva 2001/23/CE

L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE è sostituito dal seguente:

«3. La presente direttiva si applica al trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a condizione che il cessionario si trovi oppure che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del trattato.

La presente direttiva non si applica qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.»

Articolo 6

Livello di protezione

L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE.

Articolo 7

Relazione della Commissione

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello di Unione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 entro il 10 ottobre 2019.

Articolo 8

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 2017. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
M. SCHULZ	N. SCHMIT

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/1795 DEL CONSIGLIO

del 1º ottobre 2015

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) («accordo»), è stato firmato, a nome dell'Unione, in data 17 dicembre 2014 conformemente alla decisione (UE) 2015/209 del Consiglio ([1]), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014 — 2020) ([2]).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo ([3]).

([1]) Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 1).
([2]) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 35 dell'11.2.2015 unitamente alla decisione relativa alla firma.
([3]) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1º ottobre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
É. SCHNEIDER

DECISIONE (UE) 2015/1796 DEL CONSIGLIO

del 1º ottobre 2015

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («accordo»), è stato firmato, a nome dell'Unione, in data 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/953/UE del Consiglio ([1]).

(2) L'accordo è stato concluso dalla Comunità europea dell'energia atomica il 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/954/Euratom del Consiglio ([2]).

(3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER ([3]).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo ([4]).

([1]) Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 1).

([2]) Decisione 2014/954/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

([3]) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 370 del 30.12.2014 unitamente alla decisione relativa alla firma.

([4]) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La Commissione adotta la posizione che dev'essere assunta a nome dell'Unione all'interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità per quanto attiene alle decisioni di tale comitato adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 1º ottobre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
É. SCHNEIDER

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/1797 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ([2]).

(2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 è stato modificato l'8 settembre e il 4 dicembre 2014, rispettivamente, dai regolamenti (UE) n. 960/2014 ([3]) e (UE) n. 1290/2014 del Consiglio ([4]).

(3) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 per consentire determinate operazioni riguardanti materiali pirotecnici specifici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.

(4) Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 *bis*. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni:

a) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite;

([1]) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42.
([2]) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 3).
([4]) Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 20).

b) importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta,

nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei.

2 *ter*. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui al paragrafo 2 *bis*, lettere a), b) e c), del presente articolo è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1798 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2015

recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 410, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nelle versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, maltese e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione ([2]) è stato rilevato un errore nel titolo.

(2) Nelle versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana, lettone, ungherese e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 1, lettera c).

(3) Nelle versioni in lingua estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, ungherese, polacca, rumena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 15, paragrafo 1, la struttura della frase è errata.

(4) Nelle versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 16, paragrafo 3.

(5) Nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la struttura della frase è errata.

(6) In tutte le versioni linguistiche, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 contiene erroneamente una lettera c) che dovrebbe essere un paragrafo distinto del medesimo articolo. È opportuno rettificare il testo al fine di precisare che i dati effettivamente significativi non devono essere forniti in tutti i casi per ogni singolo prestito e che, in determinate circostanze, può essere considerato sufficiente fornire i dati effettivamente significativi su base aggregata.

(7) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 625/2014.

(8) Il presente regolamento si basa sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.

(9) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).
([3]) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è così rettificato:

1) (riguarda soltanto le versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, ungherese e maltese);

2) all'articolo 1, lettera c), l'espressione «lettere di crediti» è sostituita dall'espressione «lettere di credito»;

3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, in particolare nei casi in cui le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o possono essere sostituite in una cartolarizzazione rotativa esistente, si considera che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.»;

4) (riguarda soltanto le versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese);

5) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quale delle modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) o e), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata applicata per mantenere l'interesse economico netto;»

6) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.»;

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente nuovo paragrafo 2 *bis*:

«2 *bis*. I dati effettivamente significativi sulle singole esposizioni sottostanti sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in alcuni casi possano essere sufficienti dati forniti su base aggregata. Per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1799 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
Un prodotto sotto forma di polvere, condizionato per la vendita al dettaglio in un recipiente di plastica contenente 300 g di prodotto. La dose quotidiana raccomandata (10 g) consiste in (in milligrammi): — amminoacidi (miscela di arginina e citrullina) 5 200 — vitamina C (sotto forma di acido ascorbico) 500 — L-taurina 300 — vitamina E (sotto forma di acetato di D-alfa-tocoferile) 90 — acido alfa-lipoico 10 — acido folico 0,4 — melissa/cedronella/erba limone 50 — calcio ($CaCO_3$) 66 Il prodotto contiene anche piccole quantità di acido citrico, sucralosio e biossido di silicio. Secondo l'etichetta, il prodotto è un integratore alimentare destinato al consumo umano che contribuisce alla cura del corpo e al benessere. La dose giornaliera raccomandata indicata è di 10 g (2 cucchiaini).	2106 90 92	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 (a) del capitolo 30, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. Il prodotto è una preparazione presentata come un integratore alimentare destinato al consumo umano, contenente vitamine e amminoacidi. Il prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di alcuna malattia ai sensi della voce 3004. Anche se contiene un tenore di vitamine C ed E nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata, non soddisfa gli obblighi della nota complementare 1 (a) del capitolo 30. La classificazione nel codice NC 3004 è pertanto esclusa Poiché il prodotto è condizionato in confezioni con l'indicazione che mantiene lo stato generale di salute o di benessere, è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106, secondo paragrafo, punto 16). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come «altre preparazioni alimentari».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1800 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2015

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ([2]). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([1]) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
([2]) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Heinz ZOUREK

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Apparecchio elettronico portatile, con dimensioni di 7 × 60 × 110 mm e peso di 100 g, in un unico alloggiamento di plastica, composto dai seguenti componenti principali: — schermo LED tattile a colori con diagonale di schermo di 8,9 cm (3,5 pollici) e risoluzione di 960 × 640 pixel, — unità centrale di elaborazione, — memoria RAM di 256 MB, — capacità di memorizzazione di 32 GB, — modulo per la connessione senza fili ad altri apparecchi e a Internet, — batteria al litio ricaricabile, — altoparlante, — microfono, e — videocamera per la cattura di filmati e immagini. L'apparecchio è munito delle seguenti interfacce: — un connettore per caricarlo e connetterlo ad altri apparecchi, quali un elaboratore automatico di dati, e — una presa da 3,5 mm. L'apparecchio consente fra l'atro all'utente di connettersi a Internet, di scaricare, eseguire e modificare programmi e applicazioni, ricevere e inviare posta elettronica, usare videogiochi e scaricare, registrare e riprodurre musica, video e immagini.	8471 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5(A) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471 e 8471 30 00. L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni complementari o alternative ai sensi della nota 3 della sezione XVI (elaborazione dati, comunicazione attraverso una rete senza fili, registrazione e riproduzione di suoni e video, cattura di video e immagini fisse, visualizzazione di immagini fisse e video). Tenendo conto delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, in particolare della sua capacità di scaricare, memorizzare, modificare ed eseguire programmi, la sua funzione principale è l'elaborazione di dati (cfr. anche i pareri di classificazione 8471.30/2, 3 e 4). Le altre funzioni sono considerate secondarie. L'apparecchio dev'essere pertanto classificato nel codice NC 8471 30 00 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, portatile, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comporta almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ([2]),

— regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio ([3]),

— regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio ([4]), e

— regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ([5]).

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio ([6]),

— regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ([7]),

— regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ([8]), e

— regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio ([9]).

(3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).
([3]) Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).
([4]) Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).
([5]) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).
([6]) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).
([7]) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).
([8]) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).
([9]) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

(4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6) Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.

(7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione ([1]) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione ([2]) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ([3]) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ([4]).

(9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 106).

([3]) Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2014	Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)	Totale delle catture 2014 (quantitativo in tonnellate)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)	Fattore moltipli catore (2)	Fattore moltipli catore addizionale (3) (4)	Detrazioni rimanenti dal 2014 (5)	Saldo restante (6)	Detrazioni 2015 (quantitativo in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BE	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	8,000	1,120	3,701	330,45	2,581	/	/	/	/	2,581
BE	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	47,000	327,900	328,823	100,28	0,923	/	C	/	/	1,385
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	72,000	60,000	69,586	115,98	9,586	/	/	/	/	9,586
BE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	725,000	765,000	770,738	100,75	5,738	/	/	/	/	5,738
DK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	3 177,000	3 299,380	3 408,570	103,31	109,190	/	C	/	/	163,785
DK	HER	03 A.	Aringa	IIIa	19 357,000	15 529,000	15 641,340	100,72	112,340	/	/	/	/	112,340
DK	HER	2A47DX	Aringa	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa	12 526,000	12 959,000	13 430,160	103,64	471,160	/	/	/	/	471,160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N	80 026,000	99 702,000	99 711,800	100,10	9,800	/	/	/	/	9,800
DK	PRA	03 A.	Gamberello boreale	IIIa	2 308,000	2 308,000	2 317,330	100,40	9,330	/	/	/	/	9,330
DK	SAN	234_2	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello	4 717,000	4 868,000	8 381,430	172,17	3 513,430	2	/	/	/	7 026,860
DK	SPR	2AC4-C	Spratto e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	122 383,000	126 007,000	127 165,410	100,92	1 158,410	/	/	/	/	1 158,410
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67,000	67,000	79,683	118,93	12,683	/	A	3,000	/	22,025
ES	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	226,000	312,500	327,697	104,86	15,197	/	A	/	/	22,796
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12,000	6,130	15,769	257,24	9,639	/	A	27,130	/	41,589

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	27,200	27,200	124,452	457,54	97,252	/	A	27,000	/	172,878
ES	DWS	56789-	Squali di profondità	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX	0	0	3,039	N/A	3,039	/	A	/	/	4,559
ES	GFB	567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	588,000	828,030	842,467	101,74	14,437	/	/	/	/	14,437
ES	GFB	89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	242,000	216,750	237,282	109,47	20,532	/	A	17,750	/	48,548
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	22,685	N/A	22,685	/	/	/	/	22,685
ES	HAD	5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	/	2,840	18,933	666,65	16,093	/	A	12,540	/	36,680
ES	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	0	3,075	N/A	3,075	/	A	/	/	4,613
ES	NEP	9/3411	Scampo	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	55,000	33,690	24,403	72,43	– 9,287	/	/	19,000 (7)	/	9,713

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ES	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	26,744	N/A	26,744	/	/	/	/	26,744
ES	POK	56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	/	4,810	8,703	180,94	3,893	/	/	/	/	3,893
ES	RNG	5B67-	Granatiere	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII	70,000	111,160	125,401	112,81	14,241	/	/	/	/	14,241
ES	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	143,000	133,060	136,418	102,52	3,358	/	/	/	/	3,358
ES	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	9,000	8,100	9,894	122,15	1,794	/	A+C	2,100	/	4,791
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057,000	857,000	1 089,241	127,10	232,241	1,4	/	/	/	325,137
ES	USK	567EI.	Brosmio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	26,000	15,770	15,762	99,95	– 0,008	/	/	58,770	/	58,762
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	30,500	25,670	98,039	381,92	72,369	/	/	0,170	/	72,539
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	602,000	627,000	698,414	111,39	71,414	/	/	/	/	71,414
FR	SRX	2AC4-C	Razze	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	33,000	36,000	48,212	133,92	12,212	/	/	/	/	12,212

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IE	PLE	7HJK.	Passera di mare	VIIh, VIIj e VIIk	59,000	61,000	78,270	128,31	17,270	/	A	/	/	25,905
IE	SOL	07 A.	Sogliola	VIIa	41,000	42,000	43,107	102,64	1,107	/	/	/	/	1,107
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048,000	1 030,000	1 079,446	104,80	49,446	/	/	/	/	49,446
LT	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	22,000	0	0	N/A	0	/	/	46,000	/	46,000
LV	HER	03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	16 534,000	19 334,630	20 084,200	103,88	749,570	/	/	/	/	749,570
NL	HKE	3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	/	0	1,655	N/A	1,655	/	C	/	/	2,482
NL	RED	1N2AB.	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	2,798	N/A	2,798	/	/	/	/	2,798
PT	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	436,000	664,000	676,302	101,85	12,302	/	/	/	/	12,302

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PT	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo	235,500	235,500	243,092	103,22	7,592	/	C	/	/	11,388
PT	HAD	1N2AB	Eglefino	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	26,816	N/A	26,816	/	/	/	344,950	371,766
PT	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	18,000	11,850	65,83	– 6,150	/	/	/	185,000	178,850
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051,000	1 051,000	1 059,237	100,78	8,237	/	/	/	/	8,237
SE	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	371,000	560,000	562,836	100,51	2,836	/	C	/	/	4,254
UK	DGS	15X14	Spinarolo/gattuccio	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	1,027	N/A	1,027	/	A	/	/	1,541
UK	GHL	514GRN	Ippoglosso nero	Acque groenlandesi delle zone V e XIV	189,000	0	0	N/A	0	/	/	1,000	/	1,000
UK	HAD	5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3 106,000	3 236,600	3 277,296	101,26	40,696	/	/	/	/	40,696

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	179 471,000	275 119,000	279 250,206	101,50	4 131,206	/	/	/	/	4 131,206
UK	NOP	2A3A4.	Busbana norvegese	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	0	14,000	N/A	14,000	/	/	/	/	14,000
UK	PLE	7DE.	Passera di mare	VIId e VIIe	1 548,000	1 500,000	1 606,749	107,12	106,749	1,1	/	/	/	117,424
UK	SOL	7FG.	Sogliola	VIIf e VIIg	282,000	255,250	252,487	98,92	(– 2,763) (8)	/	/	1,950	/	1,950
UK	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	120,000	95,000	102,679	108,08	7,679	/	/	/	/	7,679
UK	WHB	24-N	Melù	Acque norvegesi delle zone II e IV	0	0	22,204	N/A	22,204	/	/	/	/	22,204

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(7) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

(8) Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1802 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ([2]), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	54,3
	MA	178,5
	MK	46,1
	TR	81,7
	ZZ	90,2
0707 00 05	AL	27,7
	TR	107,9
	ZZ	67,8
0709 93 10	TR	129,9
	ZZ	129,9
0805 50 10	AR	126,0
	BO	160,8
	CL	149,1
	TR	95,0
	UY	86,6
	ZA	139,8
	ZZ	126,2
0806 10 10	BR	257,8
	EG	189,0
	MK	96,2
	TR	161,0
	ZA	128,8
	ZZ	166,6
0808 10 80	CL	127,8
	MK	23,1
	NZ	144,3
	US	137,2
	ZA	136,4
	ZZ	113,8
0808 30 90	AR	131,8
	TR	130,8
	XS	87,9
	ZA	149,1
	ZZ	124,9

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1803 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2015

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ([2]), in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2015/2016 ([3]), stabilisce il suddetto limite.

(3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 1º al 2 ottobre 2015, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 2 ottobre 2015 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 1º al 2 ottobre 2015 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 32,928064 %.

2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2015 sono respinte.

3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 12 ottobre 2015 al 30 settembre 2016.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
([3]) GU L 188 del 16.7.2015, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 245/2014

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1804]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e il regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese ([1]).

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1) ai punti 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 1l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

   «— **32014 R 0446**: Regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).»;

2) al punto 1l [Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione], i termini «9C e 9D» sono sostituiti da «9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M e 9P»;

3) al punto 1m [Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

   «, modificato da:

   — **32014 R 0446**: Regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 446/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 246/2014

del 13 novembre 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1805]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 250/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati ([1]).

(2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0439**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

([1]) GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 247/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1806]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) attraverso l'inclusione del regolamento in questione nel protocollo 31 dell'accordo SEE.

(2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]).

(3) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 inizi dal 1º gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(4) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(5) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ([3]), firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1º maggio 2011.

(6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell'Islanda al programma dovrebbe essere temporaneamente sospesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8a dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«8aa. a) A decorrere dal 1º gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32013 R 1285**: Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

([1]) GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
([3]) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c) Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.

d) A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo.

e) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

f) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'Unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

g) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

h) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 248/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività dei programmi del GNSS europeo derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e continuerà a partecipare e contribuire finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 ([2]) attraverso l'inclusione dei suddetti regolamenti nel protocollo 31 dell'accordo SEE.

(2) La Norvegia e l'Islanda sono interessate a tutti i servizi offerti dal sistema istituito dal programma Galileo, compreso il servizio pubblico regolamentato («PRS»).

(3) È pertanto opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo ([3]).

(4) La Norvegia può diventare un partecipante al PRS fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE.

(5) L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ([4]), firmato il 22 novembre 2004, si applica dal 1º dicembre 2004.

(6) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ([5]), firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1º maggio 2011.

(7) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8aa dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

«8ab. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32011 D 1104**: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

([1]) GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.
([2]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
([3]) GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.
([4]) GU L 362 del 9.12.2004, pag. 29.
([5]) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.

c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.

d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.

e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

f) Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 249/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1808]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ([1]).

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 377/2014 inizi dal 1º gennaio 2014, anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

«8d. a) A decorrere dal 1º gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:

— **32014 R 0377**: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.

c) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

d) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).

e) Il presente paragrafo non si applica alla Norvegia e al Liechtenstein.»

([1]) GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 250/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1809]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

(2) È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2013, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:

— **Linea di bilancio 02 03 01:** "Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale",

— **Linea di bilancio 12 02 01:** "Attuazione e sviluppo del mercato interno".

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.»;

2) ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi 5, 6, 7 e 8» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 5 a 9».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 251/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1810]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 1926/2006/CE ([1]).

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1º gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il paragrafo 3 *bis* è inserito il paragrafo seguente:

«3 *ter*. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1º gennaio 2014, al seguente programma:

— **32014 R 0254**: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»;

2) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»;

([1]) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42.

3) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 *bis* e 3 *ter*, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 252/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1811]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) ([1]).

(2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:

«9. Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui al seguente atto dell'UE:

— **32014 D 0573**: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32).

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

([1]) GU L 159 del 28.5.2014, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 253/2014

del 13 novembre 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1812]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE ([1]).

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 282/2014 inizi dal 1º gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«— **32014 R 0282**: Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1º gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

([1]) GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 30/15/COL

del 27 gennaio 2015

di concedere tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (*Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS*), basata sull'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) [2015/1813]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE,

direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (in prosieguo: la «direttiva»), come adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare gli articoli 6 e 9,

viste le decisioni del comitato permanente nn. 3/12/SC e 4/12/SC,

vista la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 295/14/COL del 16 luglio 2014 (doc. n. 710373) di presentare al comitato dei trasporti dell'EFTA i progetti di misure che avrebbe adottato riguardo alla richiesta del Liechtenstein e che abilita il competente membro del Collegio ad adottare la decisione finale se il comitato dei trasporti dell'EFTA approva il progetto di decisione all'unanimità,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

Con lettera del 20 dicembre 2013 indirizzata all'Autorità (doc. n. 694300), il governo del Liechtenstein ha richiesto quattro deroghe sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe richieste dal Liechtenstein sono stabilite agli articoli 29 e 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (LR 741.621, come modificata da ultimo) (*Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS*) («ordinanza») e riguardano rispettivamente il trasporto di sostanze esplosive, le imprese di ispezione delle cisterne, la formazione speciale dei conducenti e le cisterne per cantieri edili.

Nel 2014 sono pervenuti ulteriori chiarimenti dal governo del Liechtenstein mediante le comunicazioni informali del 20 febbraio (doc. n. 700062), 21 febbraio (doc. n. 7000131), 12 marzo (doc. n. 702345), 27 marzo (doc. n. 703760), 9 maggio (doc. n. 707772), 14 maggio (doc. n. 708302) e 16 maggio (doc. n. 708667).

Con un contratto di servizi del 4 marzo 2014 (doc. n. 700047), l'Autorità ha incaricato DNV GL AS («DNV») di valutare se le deroghe richieste soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, di mettere in evidenza tutti i rischi effettivi o potenziali che possano emergere da tali deroghe, di precisare se ne conseguirà un livello di sicurezza maggiore, minore o equivalente e, se necessario, di individuare misure di mitigazione. Il 16 aprile 2014 DNV ha presentato una relazione preliminare all'Autorità (doc. n. 706289) e il 23 maggio 2014 ha consegnato la relazione finale (doc. n. 709161).

Dopo aver valutato le deroghe richieste dal Liechtenstein, l'Autorità ha concluso che solo le disposizioni dell'articolo 30, dell'articolo 36, paragrafo 2 e del punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza possono essere ritenute deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, mentre l'articolo 29 dell'ordinanza, riguardante esplosivi all'interno di imballaggi destinati al trasporto già aperti, non può essere ritenuta una deroga ([1]).

Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha presentato al comitato dei trasporti dell'EFTA i tre progetti di misure (doc. n. 706153) che l'Autorità deve adottare riguardo alla richiesta di deroga presentata dal Liechtenstein a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

([1]) Si faccia riferimento alla valutazione nella decisione n. 295/14/COL.

I progetti di misure presentati al comitato dei trasporti dell'EFTA il 16 luglio 2014 sono così formulati:

1. Articolo 30 dell'ordinanza — imprese di ispezione delle cisterne:

   Il comitato dei trasporti dell'EFTA ritiene che la richiesta di deroga in relazione all'articolo 30 dell'ordinanza concernente le imprese di ispezione delle cisterne, dovrebbe essere autorizzata, a condizione che i conducenti abbiano seguito la specifica formazione CITEC ([1]).

   Data di scadenza: 26 settembre 2015.

2. Articolo 36, paragrafo 2, dell'ordinanza — formazione speciale dei conducenti:

   Il comitato dei trasporti dell'EFTA ritiene che la richiesta di deroga dovrebbe essere respinta, salvo che il governo del Liechtenstein non riesca a provare che la formazione fornita dal BBT ([2]) sia compatibile con quella fornita dall'ADR ([3]).

3. Punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza — cisterne per cantieri edili:

   Il comitato dei trasporti dell'EFTA ritiene che la richiesta di deroga in relazione al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza — cisterne per cantieri edili, dovrebbe essere autorizzata, a condizione che le cisterne siano dotate di doppie pareti.

   Data di scadenza: 26 settembre 2015.

Con lettera del 16 luglio 2014 (doc. 716061), l'Autorità ha informato gli Stati EFTA dei progetti di misure che saranno adottati dal comitato dei trasporti dell'EFTA e li ha invitati a valutare la notifica dal Liechtenstein e il progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA. Inoltre, con la suddetta lettera, l'Autorità ha proposto di richiedere il parere del comitato dei trasporti dell'EFTA tramite procedura scritta, conformemente agli articoli 1 e 2 della decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA del 26 ottobre 2012. L'Autorità ha invitato gli Stati EFTA a far pervenire eventuali osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA entro il 25 agosto 2014.

Con lettera del 21 agosto 2014 (doc. n. 720223), il governo norvegese ha informato l'Autorità di non avere osservazioni da formulare in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA. Con lettera del 22 agosto 2014 (doc. n. 719910), il governo del Liechtenstein ha presentato le proprie osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA. Il governo islandese non ha inviato alcuna risposta.

Sulla base delle osservazioni ricevute, l'Autorità ha rivisto e modificato il progetto di parere presentato inizialmente al comitato dei trasporti dell'EFTA, secondo quanto stabilito dalla decisione n. 295/14/COL del 16 luglio 2014. L'Autorità ha inoltre rivisto la durata della deroga, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva e nel progetto di parere rivisto e modificato ha altresì stabilito che le deroghe richieste dovrebbero essere garantite *incondizionatamente*.

Con lettera del 24 novembre 2014 (doc. n. 730389), l'Autorità ha presentato il progetto di parere rivisto e modificato al comitato dei trasporti dell'EFTA, invitando gli Stati EFTA a far pervenire all'Autorità le eventuali osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA entro il *12 dicembre 2014*.

Con lettera del 5 dicembre 2014 (doc. n. 731864), il governo del Liechtenstein ha informato l'Autorità di non aver formulato ulteriori commenti e ha chiesto altresì all'Autorità di dar seguito alle proposte presentate dal comitato dei trasporti dell'EFTA e di autorizzare le deroghe richieste. Con lettera dell'11 dicembre 2014 (doc. n. 732607), il governo norvegese ha informato l'Autorità di non avere osservazioni da formulare in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'EFTA. Il governo islandese non ha inviato alcuna risposta.

2. **VALUTAZIONE**

A seguito dei chiarimenti e delle nuove informazioni presentate dal governo del Liechtenstein nelle sue osservazioni in merito al progetto di parere del 22 agosto 2014, l'Autorità ha concluso che le tre deroghe di cui all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza, debbano essere autorizzate.

([1]) CITEC: Associazione federale svizzera per la protezione delle acque e la sicurezza delle cisterne (*Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes*)
([2]) BBT: Ufficio federale svizzero della formazione professionale e della tecnologia (*Bundesamt für Berufsbildung und Technologie*)
([3]) ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

Per quanto riguarda *la prima richiesta di deroga*, il governo del Liechtenstein ha chiarito nella sua lettera del 22 agosto 2014 che tutti i conducenti delle imprese di ispezione delle cisterne in Liechtenstein che operano secondo le condizioni dell'articolo 30 VTTGS sono tenuti a completare una formazione CITEC della durata di tre settimane su aspetti legati alla sicurezza e all'ambiente nell'ambito della loro attività professionale. Il governo del Liechtenstein ha altresì specificato che ogni conducente facente parte delle imprese di ispezione delle cisterne in Liechtenstein deve essere in possesso di un cosiddetto Certificato svizzero per gli specialisti nella sicurezza delle cisterne (*Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis*). Pertanto, nel momento in cui i conducenti avranno completato la formazione specifica CITEC, la deroga non andrà a compromettere la sicurezza. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che la richiesta di deroga di cui all'articolo 30 dell'ordinanza dovrebbe essere autorizzata.

Per quanto riguarda la *seconda richiesta di deroga*, il governo del Liechtenstein, nella sua lettera del 22 agosto 2014, ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua argomentazione, secondo cui la patente BBT è equivalente alla formazione ADR per conducenti. L'Autorità pertanto ritiene che le suddette ulteriori informazioni siano sufficienti a dimostrare l'equivalenza in tale ambito, in quanto coloro che sono in possesso di una patente BBT sono autorizzati a trasportare beni appartenenti alla classe 1 ADR e la formazione finalizzata all'ottenimento della patente BBT si occupa di trattare tutti gli aspetti necessari al trasporto di tali beni.

Infine, per quanto riguarda la *terza richiesta di deroga*, il governo del Liechtenstein, nelle sue osservazioni scritte del 22 agosto 2014, ha confermato che le cisterne edilizie in questione sono dotate di pareti doppie, in quanto sono costituite da una cisterna interna e da un bacino di raccolta esterno chiuso (definito al punto 6.14.1.1 dell'allegato 5 VTGGS). Di conseguenza, l'Autorità ritiene che anche la richiesta di deroga di cui al punto 1.1.3.6.3., lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza, debba essere autorizzata.

In conclusione, l'Autorità ritiene che la concessione di tali deroghe non compromette la sicurezza e che le tre richieste di deroga soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Pertanto, le deroghe contenute all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza dovrebbero essere autorizzate. L'Autorità concede pertanto le deroghe come richiesto, in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe in oggetto saranno valide per sei anni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. L'Autorità può rinnovare la propria autorizzazione in linea con l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva.

Per questi motivi, l'autorità di vigilanza EFTA, conformemente all'articolo 6 dell'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, come adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto 1.1.3.6.3, lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein, del 3 marzo 1998, relativa al trasporto di merci pericolose su strada (*Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS*) sono concesse.

Articolo 2

Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ai sensi del punto 6 del protocollo 1 dell'accordo SEE.

Articolo 3

Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono valide per un periodo di sei anni.

Articolo 4

Il Principato del Liechtenstein è destinatario della presente decisione che entra in vigore all'atto della notifica a tale Stato.

Articolo 5

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2015.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR	Xavier LEWIS
Membro del collegio	*Direttore*

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT